Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 129**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 maggio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 24 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
registro n. 37 Esercito, foglio n. 394

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MACCHERONI Leone, nato ad Assisi (Perugia), il 24 settembre 1922, caporal maggiore A.U.C. LI Battaglione bersaglieri d'istruzione (*alla memoria*). — Caporal maggiore allievo ufficiale di complemento, noncurante del micidiale fuoco nemico, si lanciava tra i primi all'attacco di munite posizioni. Ferito da una scheggia di granata, sopportando stoicamente il dolore, rimaneva al suo posto, sicuro che il suo esempio sarebbe stato di sprone a tutti i bersaglieri impegnati nell'azione. Poco dopo, mentre incitava i compagni, colpito da una raffica di mitragliatrice, cadeva da prode sul campo. — Casa La Selva (Mignano), 8 dicembre 1943.

(3637)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1660**.

Autorizzazione alla Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, ad acquistare un immobile, sito in Venezia-Mestre.

N. 1660. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 37.000.000 (trentasettemilioni) il terreno distinto nel catasto del comune di Venezia-Sezione Mestre con il mappale 436-*h* del foglio n. 14, di mq. 650, sito nel comune di Venezia-Mestre, di proprietà dei signori Sonci e Persano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1965, n. 467.

Separazione del Distretto notarile di Pordenone comprendente il territorio del Circondario del Tribunale di Pordenone e dei comuni di Erto-Casso e Cimolais da quelli riuniti di Udine e Tolmezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visti gli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con i quali è stato istituito l'Archivio notarile circondariale di Pordenone previa separazione del Distretto notarile di Pordenone da quelli riuniti di Udine e Tolmezzo e con i quali i territori dei comuni di Erto-Casso e Cimolais sono distaccati dal Distretto notarile di Belluno ed aggregati a quello di Pordenone;

Visto l'art. 83 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, che regola la formazione dei Collegi e la costituzione dei Consigli notarili;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, in relazione all'art. 3 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il Distretto notarile di Pordenone comprendente il territorio del Circondario del Tribunale di Pordenone e dei comuni di Erto-Casso e Cimolais è separato da quelli riuniti di Udine e di Tolmezzo a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto. Dalla stessa data nel Distretto medesimo sono costituiti il Collegio ed il Consiglio notarile e comincerà a funzionare l'Archivio notarile circondariale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1965

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 468.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Chiara d'Assisi, in Palermo.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 12 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Chiara d'Assisi, in rione Noce Notarbartolo di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 469.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, in Gorizia.

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 30 maggio 1964, integrato con dichiarazione del 6 novembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 470.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Maria della Chinisia, in Bitonto (Bari).

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Maria della Chinisia, in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 471.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro, in comune di Cecina (Livorno).

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro, in frazione Palazzi del comune di Cecina (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 82. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ostiglia (Mantova).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ostiglia — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo ripetuti, quanto vani tentativi, da parte del gruppo di maggioranza relativa, di raggiungere un'intesa coi consiglieri di altra corrente per la costituzione di una valida maggioranza, il Consiglio comunale veniva convocato, per la prima volta, il 4 febbraio 1965.

Nella relativa seduta il Consiglio provvedeva alla convalida degli eletti e procedeva, quindi, all'elezione del sindaco, ma nessuno dei candidati riportava, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta di voti prescritti dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Veniva, pertanto, indetta una nuova seduta, la quale però, veniva dichiarata deserta per la constatata mancanza del numero legale di presenti stabilito, dal quarto comma del succitato art. 5, per la seconda convocazione: metà più uno dei consiglieri in carica.

Data la prolungata carenza del Consiglio in ordine agli essenziali adempimenti dell'elezione del sindaco e della Giunta, il prefetto, con lettera del 16 febbraio, invitava formalmente il sindaco in carica a convocare, nel termine di dieci giorni, il Consiglio stesso per procedere ai suddetti adempimenti, con l'esplicita avvertenza che in caso di ulteriore carenza si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

A seguito di tale invito, notificato a tutti i consiglieri il predetto consesso veniva convocato per il 27 febbraio, ma ancora senza esito in quanto anche quest'ultima seduta veniva dichiarata deserta.

Il prefetto, pertanto, considerato che, data la composizione numerica del Consiglio comunale, non appare possibile uno sblocco della situazione, ha proposto, a norma del citato articolo 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi del suddetto art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Ostiglia in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 31 marzo 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ostiglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami, il Consiglio comunale di Ostiglia (Mantova) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 marzo 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ostiglia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3538)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1964.

Concessione alla Società Telemar dell'impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Visto l'art. 169 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1948, con il quale fu approvata e resa esecutiva la convenzione per la concessione all'allora Società Radiomar, ora Società Telemar, dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, avente validità fino al 31 maggio 1968;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1955 col quale la convenzione stipulata con l'altra concessionaria del servizio radioelettrico di bordo, la Società S.I.R.M., fu prorogata al 6 ottobre 1980;

Considerato che la predetta Società Telemar si trova nella impossibilità, stante la riferita scadenza del 31 maggio 1968, di stipulare con gli armatori i contratti decennali di noleggio e quelli quinquennali di esercizio previsti dal decreto ministeriale 14 gennaio 1954;

Ritenuto opportuno eliminare la situazione di svantaggio in cui è venuta a trovarsi la Società Telemar rispetto all'altra concessionaria la Società S.I.R.M.;

Vista la domanda prodotta in proposito dalla Società Telemar, la quale si dichiara d'accordo nel risolvere l'attuale convenzione;

Ritenute valide le ragioni addotte nella domanda stessa;

Visti i pareri espressi in proposito dai Ministeri della marina mercantile e della difesa-Marina;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione espresso nella 890ª adunanza del 22 maggio 1963;

Decreta:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, accordata alla Società Telemar con decreto ministeriale 7 agosto 1948, e scadente il 31 maggio 1968, è dichiarata decaduta.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione per la concessione alla Società Telemar dell'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane.

La concessione stessa scadrà il 6 ottobre 1980.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1964

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965
Registro n. 24 Ufficio risc. poste, foglio n. 266. — ANSALONE

CONVENZIONE

Art. 1.

La Compagnia generale Telemar, che nel testo del presente atto verrà denominata « Società concessionaria » sarà costituita nel territorio dello Stato italiano ed avrà sede a Roma.

Il capitale sociale dovrà essere prevalentemente italiano. Per garantire l'adempimento di tale condizione almeno il 60% del capitale dovrà essere costituito da azioni nominative intestate a cittadini italiani o ad enti riconosciuti italiani.

Lo statuto sociale dovrà stabilire:

1) che fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che non impegna in alcun modo la responsabilità dello Stato italiano e che è dispensato dal fornire cauzioni;

2) che il presidente del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale e la maggioranza dei componenti il Consiglio predetto siano cittadini italiani;

3) il presidente, l'amministratore delegato e il direttore generale dovranno pure essere di gradimento del Governo italiano.

Art. 2.

Per il normale svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, la Società concessionaria dovrà disporre:

a) del libero uso degli apparecchi necessari per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo;

b) della necessaria organizzazione al fine di assicurare la perfetta regolarità del servizio R.T. per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche date in concessione;

c) del personale radiotelegrafista italiano, munito di regolare certificato di abilitazione ed avente tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il contingente di detto personale sarà tale da poter soddisfare in qualsiasi momento alle esigenze di servizio;

d) dell'ausilio nel territorio nazionale di una completa organizzazione tecnica con depositi ed ispettorati nei principali porti italiani, atta ad assicurare la regolarità del servizio e con l'assistenza di officine idonee a soddisfare al fabbisogno di tutti gli apparecchi occorrenti;

e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per assicurare l'assistenza tecnica, amministrativa alle stazioni e al personale R.T. di bordo;

f) di una completa organizzazione amministrativa per il controllo del traffico radiotelegrafico sia nazionale che internazionale;

La Società concessionaria dovrà inoltre provvedere a quant'altro sarà necessario per garantire la sicurezza, regolarità e continuità del servizio.

Art. 3.

Il contratto tipo da stipularsi con gli armatori per l'impianto ed esercizio del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico di bordo sarà determinato d'accordo con la Società concessionaria, il Sindacato generale armatori, la Federazione italiana armamento di linea, la Federazione nazionale degli armatori, l'Associazione armatori liberi, e dovrà essere approvato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ogni divergenza relativa alle condizioni da stabilire nel contratto tipo anzidetto sarà risoluta inappellabilmente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, intesa una Commissione costituita da:

il direttore dell'Istituto superiore P.T., o un funzionario da lui delegato, con la qualifica di presidente;

un funzionario tecnico e uno amministrativo del servizio competente del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti di ciascuna delle Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo;

un rappresentante del Sindacato generale armatori;

un rappresentante della Federazione italiana armamento di linea;

un rappresentante della Federazione nazionale degli armatori;

un rappresentante dell'Associazione armatori liberi.

Art. 4.

Le licenze previste dall'art. 9 del regolamento R.T. internazionale saranno rilasciate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni previo accertamento che l'impianto soddisfi alle condizioni prescritte e che la Società concessionaria abbia stipulato con l'armatore il contratto indicato all'art. 3.

La Società concessionaria dovrà all'uopo trasmettere al Ministero regolare domanda su cui dovranno essere apposte tutte le condizioni prescritte ai comma *b*), *c*) e *d*) del terz'ultimo capoverso dell'art. 3 del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con regio decreto n. 1226 del 10 luglio 1924.

La domanda stessa dovrà essere inoltre corredata:

a) da una dichiarazione dell'armatore da cui risulti che egli ha stipulato il contratto tipo contemplato dall'articolo precedente.

Nella dichiarazione dovrà pure essere indicata la durata di tale contratto;

b) dalla quietanza della somma costituente il deposito di L. 3.000 per ognuna delle stazioni di cui si chiede la licenza.

Il periodo di validità della licenza sarà conforme a quello del contratto e comunque non potrà eccedere il termine di scadenza della concessione.

La licenza decade nel caso di passaggio di proprietà della nave ad altro armatore.

Art. 5.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità nè in dipendenza degli impianti e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo nè per qualsiasi altra causa, e ciò tanto in rapporto al concessionario quanto in rapporto a terzi.

Art. 6.

Gli impianti radioelettrici di bordo dovranno corrispondere a tutti i requisiti tecnici stabiliti dal Regolamento delle radiocomunicazioni (Convenzione di Ginevra 1959) e dalle Convenzioni e regolamenti che potranno essere stipulati durante il corso della concessione, dalle norme prescritte dal decreto ministeriale del 21 febbraio 1931 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 dell'1 aprile 1931 e da quelle che potranno in seguito essere emanate.

Le eventuali modifiche che all'infuori di quanto è stato stabilito dalle predette norme la Società concessionaria intendesse apportare al tipo degli impianti R.T. di cui sia già avvenuto il collaudo, dovranno avere sempre la preventiva approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

La Società concessionaria è responsabile verso il Ministero delle poste e telecomunicazioni della gestione delle stazioni avute in concessione nei riguardi del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da esse effettuato.

Art. 8.

In conformità di quanto dispone il regolamento delle radiocomunicazioni (Convenzione di Ginevra, 1959) il servizio radioelettrico delle stazioni di bordo è posto sotto l'autorità superiore del comandante della nave o della persona responsabile della nave.

Art. 9.

La Società concessionaria ed il personale di servizio delle stazioni di bordo, nonchè gli altri dipendenti della Società concessionaria stessa che possono avere conoscenza del testo o semplicemente della esistenza dei marconigrammi o di notizia ottenuta a mezzo del servizio radioelettrico, sono tenuti a mantenere ed assicurare il segreto della corrispondenza.

Essi saranno responsabili della infrazione di tale segreto sia di fronte allo Stato che a terzi, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite per la violazione stessa, qualora questa costituisce reato.

Art. 10.

La Società concessionaria è tenuta ad applicare ai marconigrammi e alle conversazioni radiotelefoniche le tariffe stabilite dalle pubblicazioni ufficiali inerenti al servizio telegrafico e radiotelegrafico e a quello telefonico e radiotelefonico rispettivamente.

I marconigrammi e le comunicazioni radiotelefoniche di Stato in franchigia sono esenti dalla tassa di bordo.

Art. 11.

I conti di debito e credito derivanti dallo scambio di corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica tra le stazioni radioelettriche di bordo della Società concessionaria e le stazioni costiere governative italiane saranno compilati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni mese per mese ed inviati alla predetta Società concessionaria per la liquidazione Il relativo saldo dovrà essere effettuato entro il semestre decorrente dal mese cui i singoli conti si riferiscono.

La Società concessionaria stessa rimetterà inoltre al Ministero suddetto, l'importo relativo ai conti che le Amministrazioni o Compagnie estere avranno rimesso al Ministero medesimo per la liquidazione.

Tale rimessa dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile, e, in ogni caso, almeno due mesi prima del termine stabilito dai regolamenti internazionali delle radiocomunicazioni.

La Società concessionaria liquiderà direttamente con le Amministrazioni o Compagnie interessate i seguenti conti:

a) delle stazioni costiere estere le cui Amministrazioni o Compagnie abbiano aderito a tale liquidazione diretta;

b) delle società o ditte che avessero in concessione l'esercizio di stazioni costiere italiane;

c) del traffico scambiato tra loro da navi ad essa in concessione per i servizi radioelettrici, o tra queste e le navi in concessione ad altre Società o ditte italiane o di nazionalità estera.

I conti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dovranno essere comunicati per notizia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del riscontro del provento relativo al canone sulla tassa di bordo.

Art. 12.

In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere nessun compenso è dovuto al concessionario.

Art. 13.

Per le forniture occorrenti la Società concessionaria dovrà, in base alle disposizioni vigenti, dare la preferenza ai prodotti nazionali. Di regola, le forniture stesse dovranno effettuarsi a mezzo di regolari gare tra le ditte costruttrici nazionali.

Art. 14.

Il Governo italiano ha diritto di far eseguire in qualunque momento, da propri funzionari, delle ispezioni sia tecniche che amministrative e contabili alle stazioni radioelettriche di bordo date in concessione.

Art. 15.

La presente concessione è soggetta alla completa osservanza, da parte della Società concessionaria, delle leggi, regolamenti sui servizi radioelettrici, delle Convenzioni internazionali delle telecomunicazioni e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali ad esse uniti, delle norme generali sui servizi radioelettrici e di tutte le disposizioni interne ed internazionali attualmente vigenti o che saranno in seguito emanate.

Art. 16.

Per le navi da carico della marina libera, la Società concessionaria lascia all'armamento la facoltà di fare installare apparecchi di sua proprietà e di sua scelta, purchè siano di costruzione nazionale e di tipo omologato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni; saranno tollerati apparati di costruzione straniera quando risultino installati a bordo di navi straniere, all'atto dell'acquisto sempreché siano riconosciuti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni rispondenti ai requisiti previsti nelle norme internazionali vigenti.

Art. 17.

Per le navi da carico della marina libera, quando nel ruolo della Società concessionaria non sia disponibile personale adatto alla categoria della nave l'assunzione del personale R.T. potrà essere fatta dall'armatore, previo gradimento della Società concessionaria.

Art. 18.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 27 settembre 1923 numero 2351, la Società concessionaria corrisponderà mensilmente allo Stato (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) un canone, pari al 10% delle tasse radioelettriche di bordo.

Art. 19.

Nei casi di inadempienza da parte della Società concessionaria degli obblighi da essa assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti o di irregolarità accertate e debitamente contestate alla Società sarà in facoltà del Ministero delle poste e telecomunicazioni di applicare, oltre le speciali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, delle penali da L. 10.000 a 500.000 lire.

Roma, addì 18 maggio 1964

p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
MISASI

Compagnia generale Telemar
Il presidente: Domenico CAVAGNARI

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1965.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1964, registro n. 28 Finanze, foglio n. 242;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 febbraio 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale del 7 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 30 ottobre 1964:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1965)	16 marzo 1965	15 settembre 1965
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1965)	12 marzo 1965	11 settembre 1965
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1965)	22 marzo 1965	21 settembre 1965
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1965)	18 marzo 1965	17 settembre 1965
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100,50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 marzo 1965)	17 marzo 1965	16 settembre 1965
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1965)	28 marzo 1965	27 settembre 1965
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: a) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; b) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; c) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera b) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette; (con validità fino al 26 marzo 1965)	27 marzo 1965	26 settembre 1965
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1965)	22 marzo 1965	21 settembre 1965
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1965)	22 marzo 1965	21 settembre 1965
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1965)	25 marzo 1965	24 settembre 1965
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1965)	15 marzo 1965	14 settembre 1965
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 marzo 1965)	13 marzo 1965	12 settembre 1965
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 marzo 1965)	22 marzo 1965	21 settembre 1965
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1965)	28 marzo 1965	27 settembre 1965

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1965
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 64. — BAJOCCHI

(3540)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Classificazione tra le statali di una strada, nelle provincie di Potenza e Matera, con la denominazione di Strada statale n. 96-bis « Barese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 169 « di Genzano » alla progressiva km. 29+000 - Taccone - innesto Strada statale n. 96 « Barese » alla progressiva km. 58+500 della lunghezza di km. 28+320 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera che si sono pronunciati rispettivamente il 6 agosto 1964, il 26 gennaio 1965, il 30 novembre 1963 ed il 10 ottobre 1964;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 169 « di Genzano » alla progressiva km. 29+000 - Taccone - innesto Strada statale n. 96 « Barese » alla progressiva km. 58+500, della lunghezza di km. 28+320, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 96-*bis* « Barese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 153

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » è composta come segue:

a) Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) Luciani dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Trizzino dott. Romano, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) Campanella prof. Domenico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) Giorgi dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

f) Vitale dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) Pierucci Giulio, in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL);

h) Buschi Nazzareno, in rappresentanza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

i) Matricardi cav. Bruno, in rappresentanza della Unione Italiana del Lavoro (UIL);

l) Vesentini cav. uff. Alfonso, in rappresentanza della Confederazione Generale Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 156

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Vetralla (Viterbo).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 21 gennaio 1961, n. 527, con la quale il comune di Vetralla (Viterbo) ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada: « Cimelli » dalla Strada statale n. I-*bis* (km. 21,170) attraverso Borgo di Servizio, alla strada doganale per Civitavecchia (estesa km. 4,790);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 2379/64, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada: « Cimelli » che dalla Strada statale I-*bis* (km. 21,170) attraversa Borgo di Servizio, va alla strada doganale per Civitavecchia, ed inclusa nell'elenco del comune di Vetralla (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1965.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 18933, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126, dall'Amministrazione provinciale di Agrigento e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *B*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *B*), al n. 3 è compresa la strada « Santa Margherita verso Salaparuta », di km. 9+300;

Considerato che tale strada non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Santa Margherita verso Salaparuta » di km. 9+300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3546)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica in comune di Magione (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 luglio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del comune di Magione;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Magione (Perugia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona costituita dall'insieme delle colline che si stendono dal paese di Magione e Monte Colognola, a Monte del Lago, a San Feliciano, a San Savino, lungo le sponde del lago Trasimeno, forma un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè un quadro naturale di incomparabile bellezza, godibile da numerosi punti di vista sia dal lago stesso che dalle varie strade circostanti e dalla ferrovia;

Decreta:

La zona del territorio del comune di Magione, facente parte del sopracitato complesso e compresa nei fogli catastali numeri 53, 48, 47, 41, 35, 26, 25, 18, 27, 28, 29 e 30, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dai fogli catastali numeri 54, 55, 49, 43, 42, 36, 32, 31, 20, 19, 12 e dal lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Magione provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 25

Oggi 21 luglio 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) MAGIONE: vincolo panoramico.
(*Omissis*).

Alle ore 17,15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Su proposta del sindaco di Magione la Commissione prende in esame il problema della tutela del comprensorio formato dalle zone di Magione, Monte Colognola, Torricella, Monte del Lago, San Feliciano, San Savino; luoghi che offrono importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi traversa per acqua il lago Trasimeno, sia a chi percorre la strada provinciale Torricella-San Savino-Dirindello, la strada nazio-

nale Magione-Monte Colognola, la strada comunale di Monte Colognola-Monte del Lago, sia infine dalla ferrovia statale Perugia-Terontola. Tali vedute panoramiche hanno per oggetto un notevole quadro formato dall'insieme delle colline olivate che scendono verso il lago e che sono arricchite dai caratteristici paesi di San Savino, di San Feliciano, di Castel di Zocco, di Monte del Lago, di Monte Colognola; anche l'abitato di Magione rappresenta un complesso naturale paesistico formato dalla linea del colle ove sorge l'abitato e dagli elementi paesistici del Castello dei Cavalieri, del paese, della Torre dei Lombardi.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che l'insieme di colline che si stendono dal paese di Magione a Monte Colognola, a Monte del Lago, a San Feliciano, a San Savino, lungo le sponde del lago Trasimeno, costituiscono un complesso di caratteristico aspetto di valore panoramico, estetico e paesistico, godibile dai punti di vista sopraricordati.

All'unanimità propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Magione, compresa nei fogli catastali numeri 53, 48, 47, 41, 35, 26, 25, 18, 27, 28, 29, 30, sia sottoposta a vincolo panoramico; come limitato in rosso nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: BUITONI GATTESCHI

Il segretario: SANTI

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione, presso la Banca Nazionale del Lavoro, di una Sezione speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visti gli articoli 8 e 9 del vigente statuto della detta Sezione, relativi alla composizione e alle modalità di nomina del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Visto il decreto 3 giugno 1963, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato suddetto per il triennio 1963-1965;

Vista la lettera 3 febbraio 1965, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato il dott. Fernando Cionni, direttore generale della cooperazione, quale membro del Comitato medesimo, in sostituzione del dott. Domenico Campanella, chiamato a dirigere un'altra Direzione generale;

Decretano:

Il dott. Fernando Cionni è nominato membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Domenico Campanella.

Il predetto resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel decreto 3 giugno 1963 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Variazioni del prezzo di vendita delle sigarette « Nazionali Esportazione Super » e « Nazionali Esportazione Super Filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dell'inquadramento delle sigarette di produzione nazionale denominate Nazionali Esportazione Super e Nazionali Esportazione Super Filtro nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, in base al nuovo prezzo all'uopo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto l'inquadramento dei seguenti tipi di sigarette di produzione nazionale nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, è variato come appresso:

Nazionali Esportazione Super: da L. 13.000 a L. 13.500 il kg. convenzionale;

Nazionali Esportazione Super Filtro: da L. 13.000 a L. 13.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1965
Registro n. 4, foglio n. 153. — MONACELLI

(3656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllate» dei vini: Barolo - Barbaresco - Moscato d'Asti spumante - Asti spumante e proposte dei rispettivi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per i vini: Barolo - Barbaresco - Moscato d'Asti spumante - Asti spumante, ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo, per ciascuno di detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — i rispettivi disciplinari di produzione nei testi di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di disciplinari dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO BAROLO

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata «Barolo» è riservata al vino ottenuto unicamente dalle uve del vitigno «Nebbiolo» delle sottovarietà Michet, Lampia, Rosè, senza aggiunta di mosti o vini di altre varietà e provenienza.

B) Le uve devono provenire da viti coltivate nel comprensorio viticolo in appresso descritto e delimitato col decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1933:

«La zona di produzione del vino tipico «Barolo» rimane delimitata da una linea che, partendo dall'abitato di Verduno, scende lungo la vecchia strada del Tanaro fiancheggiante Cascina e raggiungendo a quota 300 la vicinale di Monvigliero, che segue fino ad incontrare il confine fra Roddi e Verduno col quale si identifica, proseguendo poi lungo il confine tra La Morra e Castiglione Falletto con Alba (Torrente Talloria di Castiglione).

Raggiunge il bivio della strada provinciale per Barolo e per Serralunga il limite della zona discende dirigendosi a nord lungo la provinciale per il Gallo e per Alba, sino al bivio della Parea in vicinanza di Cascina Giuli.

Di qui piegando a sud-est per la strada della Parea per Case Borzone e il Giacco raggiunge ai Farinetti il confine tra Grinzane e Diano; segue questo confine fino al torrente Garzello e poi il torrente medesimo fino al torrente Talloria: risale quindi la Talloria per tutto il tratto che questa percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e di Sinio: prosegue lungo quest'ultimo confine e poi lungo il confine di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare il confine tra Serralunga e Monforte a Pian Romaldo.

Segue dalle origini il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso, sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino-Monforte che segue fino al capoluogo di questo Comune.

Dal capoluogo di Monforte scende al rio Cornaretta e prosegue lungo il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case Manzoni, Case Rocca e Case Vigliani) il confine tra Monforte e Monchiero Novello, col quale si identifica sino al rio Rotaldo, tagliando prima la provinciale Monforte-Monchiero; scende poi lungo detto rio, e raggiunta la confluenza del rio del Mosca, lo risale fino al capoluogo di Novello.

Da Novello il confine della zona prosegue per la vicinale dei Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e si confonde oltre ai Saccati con la linea di confine dei comuni di Novello e di Barolo con Narzole, fino all'incrocio del confine tra Barolo e La Morra.

Da questo punto, per il crinale spartiacque raggiunge il Bricco del Dente (quota 553), per discendere poi all'abitato di La Morra; dal capoluogo di questo Comune scende poi per la provinicale che va a Pollenzo, raggiunge il bivio della provinciale per Cherasco e segue quest'ultima fino ad incontrare il confine tra Cherasco e La Morra; risale il confine medesimo a cascina Bre, dalla quale risalendo la comunale detta dei Garassini, raggiunge nuovamente la provinciale per Polenzo e Cascina Roggeri; continua lungo la provinciale medesima fino a Cogni e di qui risale lungo la provinciale per raggiungere l'abitato di Verduno.

Restano quindi compresi nella zona l'intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga e parte di quelli dei comuni di Monforte con Perno e Castelletto Monforte; di Novello; di La Morra, di Verduno e di Alba (Grinzane)».

C) Le condizioni ambientali di coltura del vitigno devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire e mantenere, alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei. Il sistema d'impianto, di potatura e di allevamento devono essere quelli in uso, di potatura mista a tipo Guyot, escludendo ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare. La concimazione effettuata all'impianto del vigneto deve essere seguita periodicamente da altre appropriate a base organica e minerale.

D) La produzione non deve essere superiore ai ql. 80 di uva per ettaro a coltura specializzata.

E) La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

F) La vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento, deve essere effettuata, di regola, nell'interno della zona delimitata per la produzione delle uve. Avuto però riguardo alla tradizionale realtà produttiva è consentito che tali operazioni avvengano complessivamente nei seguenti Comuni:

Provincia di Cuneo, interi territori dei comuni di: Alba - Albaretto - Arguello - Baldissero d'Alba - Barbaresco - Barolo - Belvedere - Benevello - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Bra - Camo - Canale - Carrù - Castagnito - Castellinaldo Castiglion Falletto - Castiglione Tinella - Castino - Cerretto Langhe - Cherasco - Clavesana - Cissone - Cornegliano - Cortemilia - Cossano - Cravanzana - Diano - Dogliani - Farigliano - Feisoglio - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - La Morra - Lequio Berria - Lequio Tanaro - Magliano - Mango - Marene - Monchiero - Mondovì - Monforte - Montà - Montaldo Roero - Montelupo - Monteu Roero - Monticello - Narzole - Neive - Neviglie - Novello - Perletto - Piobesi - Piozzo - Pocapaglia - Priocca - Rocchetta Belbo - Roddi - Roddino - Rodello - Serralunga - Serravalle Langhe - Sinio - Somano - Sommariva - Perno - Santo Stefano Belbo - Santo Stefano Roero - Santa Vittoria - Torre Bormida - Treiso - Trezzo Tinella - Verduno - Vezza d'Alba.

Provincia di Asti, interi territori dei comuni di: Agliano - Asti - Azzano - Belveglio - Bubbio - Calamandrana - Canelli - Calosso - Cassinasco - Castel d'Annone - Castelnuovo Calcea - Castagnole Lanze - Cerro - Cessole - Coazzolo - Costigliole - Isola - Loazzolo - Moasca - Mombercelli - Mongardino - Montaldo Scarampi - Montegrosso - Nizza - Rocchetta Tanaro - Rocca d'Arazzo - San Marzano - Vaglio - Vesime - Vigliano - Vinchio.

G) La vinificazione deve essere fatta con la preventiva cernita delle uve, le quali devono assicurare una gradazione complessiva minima naturale del vino di gradi 12,50. Sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, atte a dare al vino le sue peculiari caratteristiche, ivi comprese quelle correttive consentite dalla legge generale vinicola.

H) La conservazione e l'invecchiamento del vino, devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. L'invecchiamento deve essere almeno di tre anni completi, non compresa l'annata di produzione delle uve, e almeno negli ultimi due anni il vino dovrà essere conservato in botti di rovere o di castagno.

I) Il vino, nella fase d'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole ed intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;

esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;

gradazione alcoolica: complessiva da gradi 13 a 14,5 in volume alla distillazione;

acidità totale: dal 5,50‰ all'8‰;

estratto secco netto: minimo grammi 23 per litro;

pH: variabile da 3,20 a 3,50 a 20° centigradi.

L) Il vino Barolo, qualora sia immesso al consumo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, deve esserlo in bottiglie di forma borgognona o bordolese, di vetro oscuro, corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle F.G.H.I.L., nella legge generale vinicola.

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, e fino a tale epoca permanere, all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui sono presenti anche viti di sottovarietà di Nebbiolo diverse da quelle indicate alla lettera *A*) del precedente art. 1, o di altre varietà, in misura non superiore al 25% del totale delle viti.

Art. 3.

A partire da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la denominazione « Barolo chinato » sarà riservata al vino aromatizzato preparato utilizzando come base vino Barolo, senza alcun impiego di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire il riferimento nella denominazione alla china secondo le norme di legge vigenti.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO BARBARESCO

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata « Barbaresco » è riservata al vino ottenuto unicamente dalle uve del vitigno « Nebbiolo » delle sottovarietà Michet, Lampia, Rosé, senza aggiunte di mosti e di vini di altre varietà e provenienza.

B) Le uve devono provenire da viti coltivate nel comprensorio viticolo in appresso descritto e delimitato con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1933:

« La zona di produzione del vino tipico » Barbaresco comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco).

C) Le condizioni ambientali di coltura del vitigno devono essere quelle tradizionali del vitigno della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire e mantenere, alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei. Il sistema d'impianto, di potatura e di allevamento devono essere quelli in uso (di potatura mista di tipo Guyot) escludendo ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare. La concimazione effettuata all'impianto del vigneto deve essere seguita periodicamente da altre appropriate a base organica e minerale.

D) La produzione non deve essere superiore ai ql. 80 di uva per ettaro a coltura specializzata.

E) La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

F) La vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento, deve essere effettuata, di regola, nell'interno della zona delimitata per la produzione delle uve. Avuto però riguardo alla tradizionale realtà produttiva, è consentito che tali operazioni avvengano complessivamente nei seguenti Comuni:

Provincia di Cuneo, interi territori dei comuni di: Alba - Albaretto - Arguello - Baldissero d'Alba - Barbaresco - Barolo - Belvedere - Benevello - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Bra - Camo - Canale - Carrù - Castagnito - Castellinaldo - Castiglion Falletto - Castiglione Tinella - Castino - Cerreto Langhe - Cherasco - Clavesana - Cissone - Corneliano - Cortemilia - Cossano - Cravanzana - Diano - Dogliani - Farigliano - Feisoglio - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - La Morra - Lequio Berria - Lequio Tanaro - Magliano - Mango - Marene - Monchiero - Mondovì - Monforte - Montà - Montaldo Roero - Montelupo - Monteu Roero - Monticello - Narzole - Neive - Neviglie - Novello - Perletto - Piobesi - Piozzo - Pocapaglia - Priocca - Rocchetta Belbo - Roddi - Roddino - Rodello - Serralunga - Serravalle Langhe - Sinio - Somano - Sommariva - Perno Santo Stefano Belbo - Santo Stefano Roero - Santa Vittoria - Torre Bormida - Treiso - Trezzo Tinella - Verduno - Vezza d'Alba.

Provincia di Asti, interi territori dei comuni di: Agliano - Asti - Azzano - Belveglio - Bubbio - Calamandrana - Canelli - Calosso - Cassinasco - Castel d'Annone - Castelnuovo Calcea - Castagnole Lanze - Cerro - Cessole - Coazzolo - Costigliole - Isola - Loazzolo - Moasca - Mombercelli - Mongardino - Montaldo Scarampi - Montegrosso - Nizza - Rocchetta Tanaro - Rocca d'Arazzo - San Marzano - Vaglio - Vesime - Vigliano - Vinchio.

G) La vinificazione deve essere fatta con la preventiva cernita delle uve, le quali devono assicurare una gradazione complessiva minima naturale del vino di gradi 12. Sono ammesse soltanto le pratiche leali costanti, atte ad assicurare al vino le sue peculiari caratteristiche, ivi comprese quelle correttive consentite dalla legge generale vinicola.

H) La conservazione e l'invecchiamento del vino, devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. L'invecchiamento deve essere almeno di due anni completi non compresa l'annata di produzione delle uve, e almeno nell'ultimo anno il vino dovrà essere conservato in botti di rovere o di castagno.

I) Il vino, nella fase d'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole ed intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;

esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;

gradazione alcoolica: complessiva da gradi 12,5 a 14 in volume alla distillazione;

acidità totale: dal 5,50‰ all'8‰;

estratto secco netto: minimo grammi 23 per litro;

pH: variante da 3,20 a 3,50 a 20° centigradi.

L) Il vino Barbaresco, qualora sia immesso al consumo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, deve esserlo in bottiglie di forma borgognona o bordolese, di vetro oscuro, corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle F.G.H.I.L., nella legge generale vinicola.

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti e fino a tale epoca permanere, all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui sono presenti anche viti di sottovarietà di Nebbiolo diverse da quelle indicate alla lettera *A*) del precedente art. 1, o di altre varietà, in misura non superiore al 25% del totale delle viti.

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI: MOSCATO D'ASTI SPUMANTE — ASTI SPUMANTE

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » (escluse le denominazioni semplici « Moscato naturale d'Asti » e « Moscato passito d'Asti »), è riservata al vino di cui al seguente art. 2, reso spumante per fermentazione naturale in bottiglia od in autoclave, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 2.

A) Può essere spumantizzato per la produzione del « Moscato d'Asti » solo il vino bianco moscato, conservato dolce e tranquillo, od in leggera rifermentazione naturale, ottenuta esclusivamente dalle uve del vitigno « Moscato bianco » senza aggiunte di altre uve, mosti e vini.

B) Le uve devono provenire da viti coltivate nel comprensorio viticolo in appresso descritto:

Provincia di Asti, interi territori dei comuni di: Bubbio - Calamandrana - Calosso - Canelli - Cassinasco - Castagnole Lanze - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Castel Rocchero - Cessole - Coazzolo - Costigliole d'Asti - Fontanile - Incisa Scapaccino - Loazzolo - Maranzana - Mombaruzzo - Monastero Bormida - Montabone - Nizza Monferrato - Quaranti - San Marzano - Moasca - Sessame - Vesime - Rocchetta - Palafea.

Provincia di Cuneo, interi territori dei comuni di: Camo - Castiglione Tinella - Cossano Belbo - Mango - Neive - Neviglie - Rocchetta Belbo - Serralunga d'Alba - Santo Stefano Belbo - Santa Vittoria d'Alba - Treiso - Trezzo Tinella - e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Provincia di Alessandria, interi territori dei comuni di: Acqui Terme - Alice Bel Colle - Bistagno - Cassine - Grognardo - Ricaldone - Strevi - Terzo - Visone.

C) Le condizioni ambientali e le pratiche colturali del vitigno devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque unicamente quelle atte a conferire e mantenere, alle uve ed al vino derivato, le specifiche sue caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare adatti unicamente i terreni posti sui dossi collinari soleggiati (con esclusione di quelli del fondo valle e dei terreni pianeggianti leggeri od umidi) e preferibilmente calcarei, calcareo-argillosi e similari. Il sistema di allevamento è di tipo Guyot senza alcuna pratica di forzatura. La concimazione a base organica allo impianto del vigneto deve essere seguita periodicamente da altre appropriate a base organica-minerale.

D) La produzione in uva non deve essere superiore ai ql. 100 per ettaro a coltura specializzata.

E) La resa dell'uva in mosto non superiore al 70%.

F) La vinificazione deve avvenire entro i territori delle provincie di Asti - Cuneo - Alessandria e secondo le locali pratiche tradizionali quali:

cernita delle uve quando necessaria;

diraspatura dei grappoli e immediata torchiatura della uva ammostata;

formazione, possibilmente, in apposite vasche della cosidetta « coperta » e aggiunta al mosto — all'inizio di fermentazione — di tannino, gelatina od altri chiarificanti permessi dalla legge, nelle dosi consuetudinarie. Successiva decantazione del mosto dalla massa del fondo feccioso e dalla « coperta » di superficie, seguita da immediata filtrazione o centrifugazione;

conservazione del vino, ancora molto dolce, mediante ripetute filtrazioni, centrifugazioni, esposizioni al freddo naturale od artificiale, aggiunta di piccole dosi di anidride solforosa o suoi sali consentiti dalla legge. Per tale conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo.

G) Il vino deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

odore: aroma caratteristico e fragrante del moscato;

sapore: molto dolce, aromatico caratteristico di moscato;

esente da qualsiasi difetto per odori e gusti comunque provocati;

gradazione alcoolica complessiva: minima 10,5% di cui ancora da svolgere quella corrispondente a circa 1/2 degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale: dal 4,5 all'8,5‰;

estratto (dedotti gli zuccheri): minimo grammi 20, massimo 30 per litro;

acidità volatile: entro i limiti di legge, ma comunque non percettibile all'olfatto od al gusto.

Art. 3.

Le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione, per l'imbottigliamento e confezionamento debbono essere effettuate entro, e non oltre, i confini delle provincie di Asti - Alessandria - Cuneo e della frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).

In deroga a quanto sopra stabilito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: può consentire che le pratiche suddette avvengano in stabilimenti ubicati in Piemonte e Lombardia, a condizione che si tratti di produzione quantitativamente rilevante e che possa essere provato che essa è in atto da non meno di dieci anni, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. In tal caso il produttore dovrà indicare nell'etichetta principale « Spumantizzato fuori della zona tipica (autorizzazione ministeriale n. . . . . . . del . . . .) ».

Inoltre per il vino Moscato d'Asti, valgono le seguenti prescrizioni:

A) All'atto dell'imbottigliamento deve avere le seguenti caratteristiche chimico-organolettiche e condizioni di confezionamento e commercio:

colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;

odore: aroma caratteristico di moscato;

sapore: delicatamente dolce, aromatico di moscato;

esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore, comunque provocati;

gradazione alcoolica complessiva minimo 11,5% con alcool svolto minimo 6% massimo 8%;

zuccheri riduttori da svolgere: minimo 80 grammi per litro;

acidità totale: dal 5 al 7‰;

acidità volatile (dedotto l'acido carbonico): massimo 0,70‰ comunque non percettibile all'olfatto ed al gusto;

pH: variante da 3 al 3,50;

estratto (dedotti gli zuccheri): minimo grammi 20, massimo grammi 28 per litro;

ceneri: da 1,8 a 3 grammi per litro;

pressione assoluta in bottiglia a 20° C.: almeno 4 atmosfere all'atto dell'imbottigliamento. E' vietata la gassificazione artificiale totale e anche parziale.

B) Il vino deve essere immesso al commercio unicamente in bottiglie con il confezionamento caratteristico dei vini spumanti rispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle A. SM. S. SG. SP. nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Il vino deve essere imbottigliato assolutamente brillante, ed in tale stato conservabile in condizioni normali.

Art. 4.

A) La denominazione « Asti spumante » o quella « Asti » usata da sola, è riservata al vino di cui al precedente art. 2, della migliore qualità, reso spumante per fermentazione naturale in bottiglia od in autoclave.

B) Le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione, per l'imbottigliamento e confezionamento debbono essere effettuate entro, e non oltre, i confini delle provincie di Asti - Alessandria - Cuneo e della frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).

In deroga a quanto sopra stabilito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, può consentire le pratiche suddette in stabilimenti ubicati in Piemonte e Lombardia, a condizione che si tratti di produzione quantitativamente rilevante e che possa essere provato che essa è in atto da non meno di dieci anni, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. In tal caso il produttore dovrà indicare nell'etichetta principale « Spumantizzato fuori della zona tipica (autorizzazione ministeriale n. . . . . . . del . . . .) ».

C) Esso deve rispondere all'atto dello imbottigliamento alle seguenti caratteristiche chimico-organolettiche e condizioni di confezionamento e commercio:

spuma: fine persistente;

colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue, a volte anche con qualche lieve riflesso verdolino, comunque non intenso o rossiccio;

odore: aroma caratteristico di moscato, assai spiccato ma delicato;

sapore: aromatico caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed armonico;

esente da qualsiasi difetto per colore, odori, gusti comunque provocati;

gradazione alcoolica complessiva: minimo gradi 12, con alcool svolto minimo 7,5%, massimo 9%;

zuccheri riduttori da svolgere: minimo 75 massimo 90 grammi per litro;

acidità totale: non meno del 5‰ e non più del 7‰;

acidità volatile (dedotto l'acido carbonico): non oltre lo 0,70‰ comunque non percettibile all'olfatto ed al gusto;

pH: variante da 3 a 3,50;

estratto (dedotti gli zuccheri): non inferiore a 18 e non superiore a 26 grammi per litro;

ceneri: da 1,8 a 2,8 grammi per litro;

pressione assoluta in bottiglia a 20° C.: almeno 5 atmosfere all'atto dell'imbottigliamento. E' vietata la gassificazione artificiale totale ed anche parziale.

D) Il vino deve essere immesso al commercio unicamente in bottiglie con il confezionamento caratteristico dello spumante, rispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle A. SM. S. SG. SP. nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Il vino deve essere imbottigliato assolutamente brillante, ed in tale stato conservabile in condizioni normali.

E) Per la preparazione di questo vino è concessa l'aggiunta al vino base di cui all'art. 2, di vino Pinot o Riesling nella tradizionale moderata percentuale non superiore al 10%. Solo in annate particolari, di alta gradazione gleuconometrica delle uve e dei mosti, l'aggiunta potrà essere elevata sino al massimo del 15%.

Per l'Asti spumante destinato all'esportazione possono essere concesse lievi varianti al titolo alcoolico, a quello zuccherino, a quello dell'acidità totale, a seconda della accertata utilità di assecondare esigenze di consumo dei mercati esteri.

Art. 5.

Per la fermentazione necessaria alla presa di spuma, al fine di produrre Moscato d'Asti spumante e Asti spumante, devono essere utilizzati gli zuccheri riduttori residuati nel vino base di cui all'art. 2.

Solo nelle annate in cui avverse condizioni climatologiche abbiano determinato nelle uve stato qualitativo diverso dal normale, la Stazione enologica sperimentale di Asti e l'Istituto tecnico agrario di Alba potranno consentire idonee pratiche enologiche, fra cui l'aggiunta di saccarosio per la spumantizzazione, nella quantità di grammi litro ritenuta necessaria, nonchè varianti ai limiti chimici indicati negli articoli precedenti.

Art. 6.

Sulle confezioni (cartellini, etichette, collarini, capsule cartoni, cassette, ecc.) dei recipienti contenenti i vini a denominazione descritti agli articoli 1 e 2, è vietato far uso di varianti alle stesse denominazioni controllate quali Gran moscato d'Asti, Asti gran spumante, Gran spumante d'Asti, ecc. Sono inoltre vietate qualificazioni o classificazioni elogiative della qualità in aggiunta alla denominazione di origine come: Riserva, Produzione speciale, Extra, Super, Concessione speciale, Prodotto . . . . . . unicamente per . . . . . od altri similari, nonchè il millesimo od altri riferimenti che possano trarre in confusione od in inganno il consumatore.

Ugualmente è vietata l'aggiunta di nomi di origine geografica aventi riferimento ai Comuni ed a loro frazioni o luoghi appartenenti al comprensorio di cui all'art. 2, lettera *B*), nonchè derivazioni paesistiche e di fantasia apportanti confusione nel commercio dei vini di cui al presente disciplinare.

Roma, addì 1° aprile 1965

(3560)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Libertas », con sede in Mondragone (Caserta)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1965, il dott. Mario Gresini viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 22 maggio 1961, in sostituzione del dott. Luciano Di Gennaro.

(3600)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Mutua fra assicuratori ed assicurati, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Mutua fra assicuratori ed assicurati, con sede in Roma, costituita in data 18 aprile 1952 per atto del notaio dott. Giuseppe Intersimone, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Carlo Paoletti.

(3548)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, la provincia di Napoli, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3570)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Castellarano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.766.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3571)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Boretto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.751.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3572)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1965, il comune di Manfredonia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3573)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1965, il comune di Neviano degli Arduini (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3574)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, il comune di Bologna, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.099.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3575)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, il comune di Macerata, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 59.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3576)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1965, il comune di Portogruaro (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, il comune di Calascio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.633.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3578)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.280.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3579)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1965, il comune di Montenars (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.770.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580)

Autorizzazione al comune di Pertica Bassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1965, il comune di Pertica Bassa (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.878.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Ocre (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.940.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, il comune di Castropignano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.010.248, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Monticiano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.471.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Stazzema (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, aé sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1965, il comune di Piteglio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, pr la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaioi 1945, n. 51.

(3588)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Antonelli », di Novara, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Novara n. 6967/2 del 3 marzo 1965, il preside del Liceo scientifico statale « Antonelli », di Novara, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Zanardi prof. Maria vedova Meschia la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di due premi di studio annuali intitolati « Dott. prof. Bianca Maria Meschia ».

(3598)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Santa Caterina », di Siena, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Siena n. 3265/1 dell'8 febbraio 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « Santa Caterina », di Siena, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal dott. Vincenzo De Pascale la somma di L. 3.000.000 per l'istituzione di premi di studio intitolati « ex alunna Angelina Fornelli ».

(3599)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 143, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signorina Maria Luisa D'Evoli avverso il punteggio attribuito alla signorina Giovannelli Ileana nelle graduatorie degli aspiranti ad incarico di maestra giardiniera per l'anno scolastico 1962-63.

(3523)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 145, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 18 settembre 1962, dalla professoressa Dessi Angelina avverso la qualifica di « buono » attribuitale per l'anno scolastico 1959-60 dal preside del Liceo scientifico di Cologna Veneta.

(3524)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 47, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto, in data 29 dicembre 1962, dalla professoressa Mogni Fantoli Iolanda avverso la nomina conferita alla professoressa Elisa Bovero Colareta per l'anno scolastico 1962-63.

(3526)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Rettifica del decreto approvativo del piano di zona del comune di Bitonto (« Gazzetta Ufficiale » 24 febbraio 1965, n. 48).

Con decreto provveditoriale n. 13271 dell'11 maggio 1965, essendosi constatato che alcuni riferimenti numerici delle opposizioni prodotte da proprietari interessati, avverso l'adozione del piano di zona del comune di Bitonto, sono stati inesattamente riportati nelle premesse del decreto n. 1723 del 13 febbraio 1965, approvativo del piano di zona suddetto, è stata disposta la necessaria rettifica nei sensi precisati nello stesso provvedimento, la cui copia conforme viene depositata presso la segreteria del predetto Comune a libera visione del pubblico.

(3561)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 febbraio 1965 dal sig. Codnich Riccardo, nato a Torre di Parenzo (Pola) il 21 dicembre 1919, residente a Trieste in via degli Apiari n. 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Codini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Codnich Riccardo è ridotto nella forma italiana di Codini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 maggio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 11 febbraio 1965 dal sig. Giuseppe Hrovat, nato a Trieste il 6 ottobre 1935, residente a Trieste in via del Roncheto n. 109, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Rovatti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Hrovat Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Rovatti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 maggio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 5 febbraio 1965 dal sig. Korsano Gualtiero, nato a Lussinpiccolo il 3 dicembre 1933, residente a Trieste in via Rigutti n. 13/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Corsano;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Korsano Gualtiero è ridotto nella forma italiana di Corsano;

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Lovric Maria, nata a Lussinpiccolo il 2 marzo 1934, moglie;

2) Korsano Alessandra, nata a Lussinpiccolo il 21 febbraio 1958, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 maggio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 gennaio 1965 dal sig. Miletic Luciano, nato ad Albona (Pola) il 1° gennaio 1937, residente a Trieste in via Zanella n. 38, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Miletti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Miletic Luciano è ridotto nella forma italiana di Miletti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Kranjac Malvina, nata ad Albona il 2 febbraio 1943, moglie;

2) Miletic Ardeo, nato ad Albona il 9 giugno 1961, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 maggio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 marzo 1965 dal sig. Rukonic Mario, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 15 maggio 1928, residente a Trieste in via Commerciale n. 42, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Rocconi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Rukonic Mario è ridotto nella forma italiana di Rocconi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Barulich Fabia, nata a Lussinpiccolo il 20 gennaio 1934, moglie;

2) Rukonic Claudio, nato a Lussinpiccolo il 12 giugno 1954, figlio;

3) Rukonic Adriano, nato a Lussinpiccolo il 27 agosto 1956, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 maggio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

(3627)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Concorso pubblico per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 13 ottobre 1964 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha autorizzato l'assunzione, mediante concorso pubblico per esami, di dieci unità di personale in relazione ad altrettanti posti attualmente disponibili nella qualifica di consigliere di terza classe (coefficiente 229) della carriera direttiva dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.);

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto 2 gennaio 1962 del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per il tesoro;

Visto il regolamento organico del personale dell'E.N.I.T., approvato con decreto 2 gennaio 1962 del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per il tesoro e le successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1957 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere fornito del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o sociali oppure in lettere o titoli di studio equipollenti.

Il diploma di laurea deve essere stato conseguito presso Università o Istituti superiori dello Stato italiano.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o di ragioniere aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a quaranta anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di età di anni quaranta;

7) il limite massimo di età è protratto a cinquantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati di ruolo dell'E.N.I.T., del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso l'E.N.I.T. o presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con deliberazione motivata del presidente dell'E.N.I.T.

Presentazione domande; termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400 ed indirizzate all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Direzione generale - Servizio 1 (Affari generali e personale) - Roma, via Marghera n. 2, dovranno essere presentate o pervenire all'Ente stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Servizio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale appartenente ai ruoli organici dell'E.N.I.T. ed il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire all'Ente le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso cui presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, all'E.N.I.T. dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano sostenere la prova facoltativa;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia e all'estero.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'E.N.I.T. e per quelli statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successiva deliberazione presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami del concorso consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) economia politica;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) prova in una lingua straniera, a scelta del candidato, fra inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova consisterà in una traduzione dall'italiano di brani di prosa. E' consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

a) elementi di diritto civile e commerciale;

b) diritto internazionale pubblico e privato;

c) lineamenti di storia d'Italia (evo antico, medio, moderno e contemporaneo), con particolare riguardo all'arte e alla letteratura;

d) geografia fisica, politica ed economica dell'Italia e dei principali Paesi;

e) statistica teorica e applicata;

f) legislazione turistica.

Per le lingue estere, l'esame orale consisterà in una conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione di brani di prosa.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, saranno comunicati, almeno venti giorni prima, la data in cui devono sostenere tale prova e il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata dal punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8 e del voto riportato nella prova orale, eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alla prova obbligatoria di lingue straniere, il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta oppure a quella orale, o ad entrambe, in una o più delle lingue indicate al punto 3) dell'art. 6 e in altre lingue straniere.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue estere facoltative, il concorrente può conseguire come massimo un punto e la prova si intenderà superata solo se si raggiunge la sufficienza, cioè punti 0,60.

Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti delle prove scritte obbligatorie, sempre che detta media sia quella richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale nelle lingue estere facoltative, il candidato può conseguire come massimo un punto per ciascuna lingua e la prova si intende superata solo se si raggiunge la sufficienza, cioè punti 0,60. In ogni caso il concorrente non può beneficiare di più di due punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che in questa il candidato abbia ottenuto la sufficienza.

Art. 9.

I candidati avranno otto ore di tempo per svolgere i temi di economia politica e di diritto costituzionale e amministrativo e quattro ore per svolgere quelli di ciascuna delle lingue estere, obbligatorie o facoltative.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale durerà complessivamente non meno di un'ora.

Art. 10.

Ai candidati ammessi al concorso il diario delle prove scritte sarà comunicato non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto personale ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dello E.N.I.T.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati che nella prova orale abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Direzione generale - Servizio I (Affari generali e personale) - Roma, via Marghera 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 13.

Agli effetti di quanto stabilito nel precedente art. 12, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le line nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta bollata da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esrcito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi;

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) *profughi*:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta bollata da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta bollata da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta bollata da L. 400;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria del concorso.

Art. 15.

Con la stessa deliberazione, valutati i titoli di preferenza e di precedenza, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, previste dalle norme in vigore, non possono comunque superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.I.T.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono invitati a far pervenire all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo - Direzione generale - Servizio I (Affari generali e personale) - Roma, via Marghera, 2, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 13, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'E.N.I.T. ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dell'E.N.I.T. con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 13) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta bollata da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta bollata da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 18.

I candidati impiegati di ruolo dell'E.N.I.T. o gli impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto dovranno produrre i seguenti documenti, nel termine di cui al precedente articolo 17:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 400, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui all'art. 17;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da lire 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 19.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'E.N.I.T., accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale dell'Ente.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di terza classe (coefficiente 229) in prova della carriera direttiva dell'E.N.I.T.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 21.

Il Capo del Servizio I (Affari generali e personale) è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Roma, addì 30 marzo 1965

Il presidente: CAPORASO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(su carta bollata da lire 400)

All'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) - Direzione generale - Servizio I (Affari generali e personale) - Via Marghera, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (prov. . . . .) il . . . . . . residente in . (prov. . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe della carriera direttiva di codesto Ente.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . .,

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . in data . .,

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (3) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego ne di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . .

Il sottoscritto fa inoltre presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (4) in quanto .

Dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . ., nonchè la prova facoltativa di lingua estera (scritta o orale, o entrambe) in . . . e in .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . . addì . . . .

Firma (5) . . . .

residente a . . . . . .
(indirizzo presso cui desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione).

Visto: per l'autentica della firma del
sig. . . . .

---

(1) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti di ruolo dell'E.N.I.T. e per i dipendenti statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(3147)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a ottantasei posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, indetti con decreto ministeriale 12 novembre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1965, registro n. 11, foglio n. 387, con il quale sono stati indetti concorsi a ottantasei posti di operaio nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che la formulazione del punto 3), terzo comma, dell'art. 6 del bando di concorso ha indotto, taluni candidati, per la sua scarsa chiarezza a presentare domanda unica per più categorie della stessa qualifica;

Considerata la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande di ammissione a concorsi cennati al fine di consentire che gli interessati possano essere posti nelle condizioni di regolarizzare la loro partecipazione ai concorsi stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per un periodo di trenta giorni, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a ottantasei posti di operaio dello Stato, nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il punto 3), terzo comma, dell'art. 6 del precitato bando di concorso, è così modificato:

« Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere o per posti di diverse categorie anche se della stessa qualifica, dovrà presentare separate domande per ciascuna qualifica e per ciascuna categoria ».

Art. 3.

Sono confermate le altre norme stabilite con il precitato decreto ministeriale 12 novembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Registro n. 40, *foglio n.* 289

(3652)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1824/MP, dell'11 aprile 1964, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 54/15.17/MP, in data 7 gennaio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità del concorso di cui in premessa:

1. Matteoli Oriana . . . . . punti 78,19 su 120
2. Tedde Giovanna . . . . . . » 62,50 »
3. Vianzini Rosa . . . . . . » 58,75 »
4. Scarpa Vittoria . . . . . . » 58,57 »
5. Loddo Elvira Antonia . . . . . » 56,46 »
6. Camerada Rosa . . . . . » 54,41 »
7. Toffoli Maria Assunta . . . . » 54,28 »
8. Poltronieri Luciana . . . . » 53,055 »
9. Carola Orsola Annita . . . . . » 47,11 »
10. Carola Marisa. . . . . » 44,98 »

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 10 maggio 1965

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2299/15.17/MP, del 10 maggio 1965, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi, a fianco di ciascuna indicate:

1) Matteoli Oriana: Nughedu S.N.;
2) Tedde Giovanna: Calangianus (Frazione Sant'Antonio);
3) Vianzini Rosa: Banari;
4) Scarpa Vittoria: Bulzi-Anela (Consorzio);
5) Loddo Elvira Antonia: Nule;
6) Camerada Rosa: Ardara;
7) Toffoli Maria Assunta: Semestene.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 10 maggio 1965

(3559) *Il medico provinciale*: FADDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Errata-corrige

Nel decreto di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1965, il nominativo del presidente della Commissione indicato in dottoressa Anna Lanoce viene rettificato in « Dottoressa Anna Lonoce ».

(3560)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario igienista del comune di Rimini

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1767 in data 30 settembre 1963, con cui venne bandito il concorso a due posti di veterinario igienista del comune di Rimini;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la nota n. 300.XIII/3666 del 22 luglio 1964 del Ministero della sanità;

Vista la nota 3712/3 in data 2 settembre 1964 della Prefettura di Forlì;

Vista la nota n. 5414 in data 22 febbraio 1965 del comune di Rimini;

Vista la designazione dell'ordine dei veterinari in data 26 agosto 1964 n. 480;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario igienista del comune di Rimini è costituita come appresso:

Presidente:

Saladino dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gravina dott. Giovanni, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario;

Messieri prof. Albino, docente di ruolo in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale e anatomia patologica e veterinaria;

Miege dott. Giuseppe, veterinario comunale.

Segretario:

Cipolletta dott. Mirella, consigliere di seconda classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'università di Bologna.

Facoltà di medicina veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quello del comune di Rimini.

Forlì, addì 10 maggio 1965

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(3486)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.